

"Misure di tutela e salvaguardia dei boschi attaccati dal Matsucoccus feytaudi"

La cocciniglia corticicola *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) si è ormai diffusa da alcuni anni in Toscana e provoca danni sempre più consistenti alle pinete di pino marittimo. Ciò è evidenziato anche nei rapporti dell'ARSIA relativi al progetto META e nelle circolari dell' ARPAT che attestano la presenza della cocciniglia su oltre la metà del territorio toscano.

L'estensione e l'intensità dei danni accertati è tale da richiedere nella maggioranza dei casi, interventi non più inquadrabili solo negli ordinari tagli fitosanitari, il cui scopo principale è quello di impedire o comunque limitare la diffusione dell'infestazione, bensì anche nel più ampio contesto dei tagli colturali, previsti dalla legge e dal regolamento forestale, al fine di valutare le potenzialità evolutive del soprassuolo residuo e favorire così la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

Si ritiene pertanto che, quando, per ottemperare alle disposizioni di lotta obbligatoria previste dal DM 2.11.1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi*" e dai decreti del direttore generale dell' ARPAT n° 272 del 19.6.2006 e n° 376 del 25.9.2007, debbano essere tagliate oltre il 20% delle piante arboree del soprassuolo originario, oppure s'intendano tagliare anche piante di pino marittimo che non manifestano sintomi di disseccamento, oppure piante arboree di altre specie, l'intervento non possa essere considerato esclusivamente come un "taglio fitosanitario" e quindi debba essere sottoposto alle procedure autorizzative (tagli liberamente esercitabili, soggetti a dichiarazione, ad autorizzazione) previste dal regolamento forestale per la tipologia di taglio colturale che viene effettuata.

In proposito si ricorda che l'articolo 50 del regolamento forestale prevede che qualora a seguito di invasioni di parassiti o di altri fatti dannosi si creino all'interno del bosco spazi vuoti ove sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, i proprietari e i possessori hanno l'obbligo di gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso e che allo stesso fine l'ente competente può richiedere la predisposizione di un apposito piano di coltura e dettare prescrizioni integrative.

La fragilità dei popolamenti di pino marittimo attaccati dalla cocciniglia corticicola costringe ad accelerare i processi di naturalizzazione degli stessi con l'effettuazione di interventi volti a favorire l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone; ciò anche mediante tagli a carico delle piante di pino marittimo d'intensità maggiore di quella normalmente applicata in assenza della problematica fitosanitaria. A questo scopo è necessario indicare, per gli interventi selvicolturali da effettuarsi nei territori in cui è presente il *Matsucoccus feytaudi*, una metodologia operativa e una prassi procedurale specifica, di seguito indicata.

L'entità dei danni dovuti alla cocciniglia corticicola del pino marittimo ha permesso e in qualche caso obbligato l'uso di macchine abbattitrici e abbattitrici-allestitrici per l'esecuzione degli interventi selvicolturali. Nella considerazione che la mancata regolamentazione specifica per l'uso di queste grosse macchine, in situazioni delicate quali quelle rappresentate dalle pinete attaccate dal *Matsucoccus feytaudi*, può provocare danni idrogeologici al territorio e bioecologici alla vegetazione, si ritiene necessario precisarne l'ambito e le norme tecniche che ne permettano un uso corretto.

Di seguito si riportano le misure di tutela e di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 39 bis della l.r. 39/2000, si applicano fino al termine dell'annata silvana 2012/2013 (31.8.2013), nell'intero territorio dei Comuni interessati dalla cocciniglia *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) e che sono individuati nelle determinazioni dell'ARPAT:

1. Qualora per ottemperare alle disposizioni di lotta fitosanitaria obbligatoria di contenimento della cocciniglia *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) debbano essere tagliate oltre il 20 % delle

piante arboree del soprassuolo originario, oppure s'intendano tagliare anche piante di pino marittimo che non manifestano sintomi di disseccamento, oppure piante arboree di altre specie, l'intervento non può essere considerato esclusivamente come "taglio fitosanitario" e quindi deve essere soggetto a preventiva autorizzazione, fatto salvo che si tratti di tagli che per la loro natura e entità risultino soggetti alle altre procedure autorizzative semplificate previste dal regolamento stesso.

2. In tutte le fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo. L'ente competente può autorizzare il taglio delle latifoglie presenti quando il loro isolamento, il loro aduggiamento o lo scarso vigore non diano garanzie per la costituzione del nuovo soprassuolo. In tutti i casi il taglio delle piante di pino marittimo e quello delle latifoglie deve avvenire contestualmente.
3. Qualora, a seguito di un taglio fitosanitario in una fustaia di pino marittimo attaccata da *Matsococcus feytaudi*, il soprassuolo di latifoglie residuo non dia garanzie per il mantenimento del governo a fustaia, gli enti competenti in materia forestale possono autorizzare la conversione a ceduo, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del regolamento forestale, senza ulteriori determinazioni da parte di ARPAT.
4. Nei cedui coniferati, in deroga al disposto dell'articolo 26 del regolamento forestale, è consentito il taglio di tutte le piante di pino marittimo contestualmente al taglio del ceduo. Negli stessi cedui coniferati, al momento del taglio di ceduzione e fatte salve le disposizioni di lotta obbligatoria, è vietato il rilascio delle piante di pino marittimo morte o comunque che presentano sintomi di disseccamento per qualsiasi motivo.
5. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo di qualsiasi età è consentito il taglio di diradamento geometrico a strisce di cui all'articolo 30, comma 9, del regolamento forestale.
6. Per motivi di difesa fitosanitaria gli enti competenti, ai sensi degli articoli del regolamento forestale 21, comma 4, per i cedui e 31, comma 4, per le fustaie, possono autorizzare tagli d'utilizzazione in deroga ai turni minimi previsti dagli stessi articoli. Per gli stessi motivi possono essere autorizzati interventi in deroga ai limiti di superficie alle tagliate delle fustaie indicati dal Regolamento forestale.
7. In tutti i tagli, nella scelta degli esemplari di maggior diametro da rilasciare ad l'invecchiamento indefinito di cui all'articolo 12, comma 6, del regolamento forestale, devono essere escluse le piante di pino marittimo.
8. I tagli che interessano le sole piante di pino marittimo colpite dalla cocciniglia possono essere eseguiti tutto l'anno. Rimane fermo che tutti gli altri tagli sono soggetti alle limitazioni del periodo di taglio previste dall'articolo 11 del regolamento forestale.
9. Le macchine abbattitrici o abbattitrici/allestiatrici non possono transitare in maniera andante sulla superficie oggetto di utilizzazione ma possono percorrere esclusivamente una serie di strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell'inizio della stagione vegetativa. Nel caso il taglio venga effettuato con l'utilizzo delle macchine abbattitrici devono essere preventivamente segnalate, in modo che siano facilmente visibili dall'operatore del mezzo, le piante da abbattere o quelle da

rilasciare. Modalità diverse di utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici-allestatrici sono soggette ad autorizzazione.

10. La realizzazione delle strisce di penetrazione è soggetta alle disposizioni dell'articolo 46, comma 7, del regolamento forestale eccetto che nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo ove, qualora sia comunque autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito su dette strisce non è soggetto ad alcun atto abilitativo.
11. Le comunicazioni preventive di destinazione del materiale di pino marittimo da inviare all'ufficio ARPAT competente per territorio previste dai decreti del direttore generale ARPAT n° 272 del 19.6.2006 e n° 376 del 25.9.2007, possono essere presentate, in alternativa, all'ente competente in materia forestale contestualmente alla richiesta dell'atto abilitativo necessario per l'esecuzione dell'utilizzazione boschiva. In tal caso l'ente competente in materia forestale informa l'ARPAT, anche mediante il solo ausilio di sistemi informatici, della comunicazione ricevuta.
12. Al fine di facilitare i controlli al trasporto del materiale infetto l'ente competente informa l'ARPAT, anche mediante il solo ausilio di sistemi informatici, della localizzazione dei tagli boschivi che interessano piante di pino marittimo e degli estremi delle dichiarazioni presentate o delle autorizzazioni rilasciate.